

gioni economiche al ricordo dei principii costituzionali.... (*Conversazioni*).

Io non parlo mai delle persone; mi rivolgo alla Camera e poco mi prendo pensiero delle opinioni dei colleghi.

Ora gli rispondo che la lesione dei canoni costituzionali in ordine al potere giudiziario è flagrante in questa legge, la quale obbliga il contribuente ad aspettare la decisione motivata dal ministro delle finanze che risolverà la controversia in linea amministrativa quando avrà tempo e quando il parere del collegio dei periti sarà dato. Egli è certo che si è derogato al diritto comune con la istituzione...

**PRESIDENTE.** La prego, si riassuma; perchè non può parlare che per il solo fatto personale.

**PIERANTONI...** dei comitati peritali, dei quali sappiamo la cattiva esperienza fatta in materia d'imposte Cito ad esempio il macinato. Per queste ragioni e per le altre che non mi è consentito di svolgere, mantengo la proposta della soppressione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Dunque rileggo l'articolo 8, divenuto 5, del progetto della Commissione:

« È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio di periti.

« Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, e i compensi ad essi spettanti sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

A quest'articolo l'onorevole ministro delle finanze propone un'aggiunta al primo periodo della parola *consultivo*.

Coloro i quali approvano quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Un'altra proposta è fatta dall'onorevole deputato Muratori, ed accettata dall'onorevole ministro delle finanze, che si sopprimano cioè nel secondo periodo le parole e i compensi ad essi spettanti.

Coloro che approvano la soppressione di queste parole, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Leggo ora l'articolo complessivo, quale è rimasto dopo le modificazioni testè approvate.

« Art. 5. È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio consultivo di periti. Il numero e i requisiti dei componenti il collegio sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Veniamo all'articolo sesto.

« In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo

sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni.

« Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganarsi si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

« Il Ministero delle finanze risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare sopra quest'articolo.

**NOCITO.** Debbo fare un'altra osservazione in ordine all'articolo nono del progetto del Governo, e ottavo della Commissione...

**PRESIDENTE.** È il sesto della Commissione.

**NOCITO.** ...e sesto della Commissione.

E, questa volta, non per esprimere un voto, ma per fare una proposta.

Sventuratamente, mentre da tanti anni si parla di decentramento, ogni qual volta ce ne capita l'occasione, noi non facciamo che ribadire questa specie di apoplezia della vita amministrativa e finanziaria che è l'accentramento.

L'articolo 9 propone, niente meno, che ogniqualvolta si tratta di qualche questione tra l'importatore e l'amministrazione doganale dagli estremi confini d'Italia si vada a battere alle porte del palazzo delle finanze in Roma per aspettare il responso dell'onorevole ministro delle finanze. Egli senza dubbio lo darà conforme a giustizia, ma è ad ogni modo veramente deplorabile che in questa materia si debba stabilire un giudice unico e centrale residente nella capitale del regno presso il Ministero delle finanze.

Io non vedo la ragione perchè non si possano istituire delle autorità che decidano localmente le controversie, come, a mo' d'esempio, sarebbero gli intendenti di finanza, i quali avrebbero facoltà di ascoltare, se si crede, l'opinione consultiva di un collegio di periti che potrebbero esistere nei capoluoghi delle provincie. Tanto più io credo di insistere in questa modificazione in quantochè nell'articolo successivo già il progetto ha stabilito che in caso di urgenza l'intendente di finanza possa decidere le questioni che insorgono tra gli importatori e l'amministrazione doganale.

Se l'intendente di finanza è buono per decidere queste questioni che sono relative alle assimilazioni degli articoli non compresi nella tariffa doganale non comprendo come il medesimo Intendente di fi-